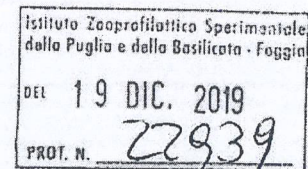


COMUNICAZIONE



Pervengono, in sede di sopralluogo da parte delle imprese interessate, diverse richieste in merito alla qualificazione SOA prevista quale requisito di partecipazione di cui all'art. 5 del Disciplinare di Gara, per i lavori della categoria scorporabili OG11, conformemente a quanto stabilito all'art. 4 del Capitolato di gara.

La problematica ha formato oggetto di approfondimento specifico, rilevando, anche in base agli orientamenti di Precontenzioso dell'ANAC, che il valore soglia di € 150.000,00 di cui all'art.84 del codice dei contratti pubblici, oltre il quale la SOA è obbligatoria, deve intendersi come riferito alle sole lavorazioni.

Di conseguenza, in considerazione del carattere prevalente delle disposizioni di legge, rispetto alla lex specialis di gara, la Stazione Appaltante, ai fini della qualificazione delle imprese concorrenti per la categoria OG11 e nello spirito del favor participationis, riterrà comprovato il requisito sopra richiamato anche nelle forme prescritte dal combinato disposto dell'art.90 comma 1 lett. a),b),c), e art.92 comma 1 del DPR 207/2010.

Il RUP

(dott.ssa Rosanna Terlizzi)

Il Direttore Amm.vo

(dott. Pietro Tantalò)